Il nuovo regime delle perdite su crediti

Art. 101, comma 5, D.P.R. 917/1986

Normativa fiscale

Dl. 83/2012, decreto “Cresci Italia”, convertito con L.134/2012

Art. 33 - Revisione della legge fallimentare e modifiche alla disciplina fiscale in materia di perdite su crediti

Il decreto ha modificato l’attuale trattamento delle perdite su crediti ai fini delle imposte dirette (Art. 101 co. 5 del TUIR), prevedendo **nuove ipotesi di deducibilità “automatica”** delle stesse

Perdite su crediti – i nuovi elementi certi e precisi

L’art. 101 del Tuir prima delle modifiche

Articolo 101, comma 5, del TUIR :

Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi ***certi e precisi***

e <u>in ogni caso</u> se il debitore è assoggettato a ***procedure concorsuali***

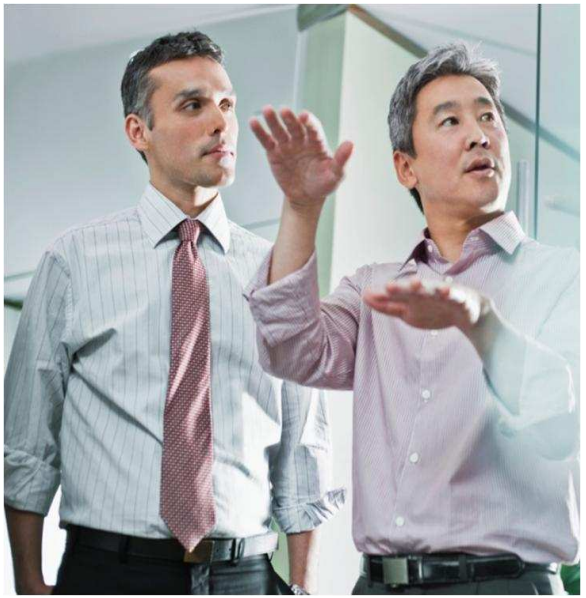

Si tratta di una “*disposizione dettata da ragioni di cautela fiscale che esclude la possibilità di attribuire rilevanza fiscale a perdite non ancora effettivamente realizzate sulla base di elementi meramente presuntivi e soggettivi*”

Elementi certi e precisi non codificati: esempi

Giurisprudenza e prassi hanno nel tempo fornito indicazioni circa la sussistenza dei requisiti di certezza e precisione

- Esperimento di **azioni di recupero infruttuose**
- **Rinuncia per un calcolo di convenienza** dell'imprenditore
- Perdite su crediti di modesto importo (**antieconomicità** dell'azione di recupero)
- **Irreperibilità del debitore**

Nella valutazione degli elementi "certi e precisi" non è utilizzabile **nessun automatismo** come accade invece per i crediti relativi a **procedure concorsuali.**
Ciò implica una **attenta analisi** nonché **riscontri documentali** concreti

Le procedure concorsuali

Fallimento: dalla sentenza dichiarativa di fallimento

Liquidazione coatta amministrativa : dal provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa

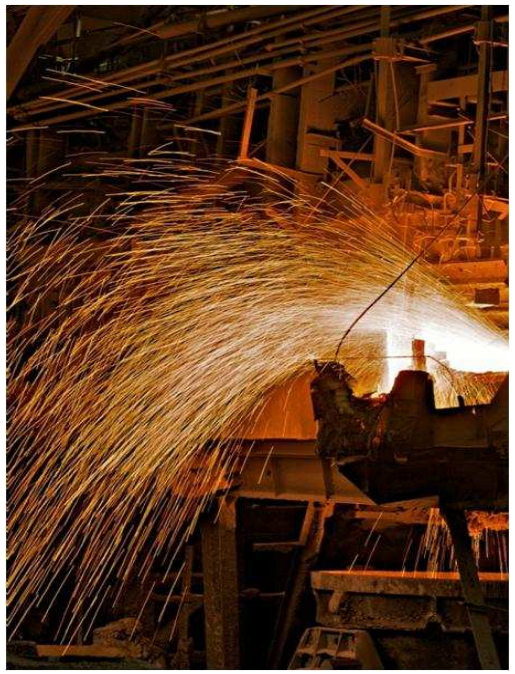

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi: dal decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria

PROCEDURE CONCORSUALI

All'**accordo di ristrutturazione** non **veniva** riconosciuta la natura di "procedura concorsuale" (cfr Circolare n. 8/E del 13 marzo 2009 punto 4.2).

Concordato preventivo: dal decreto di ammissione alla procedura di concordato definitivo

L’accordo di ristrutturazione dei debiti

Con il dl 83/12 viene stabilita la rilevanza dell’**accordo di ristrutturazione dei debiti** tra le ipotesi che danno diritto alla deducibilità “automatica” delle perdite su crediti.
La data del decreto di omologazione costituisce il momento rilevante

Parallelamente, viene **modificato l’art. 88 del Tuir** per stabilire che la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di **accordo di ristrutturazione dei debiti** non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84

Elementi certi e precisi: i crediti di modesta entità

Quando il credito risulta di **modesta entità** ed è **decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza** di pagamento del credito stesso

Gli **elementi certi e precisi** sussistono **in ogni caso**

Il credito si considera di **modesta entità** quando ammonta ad un importo **non superiore a 5.000 euro** per le grandi imprese (oltre 100 milioni di fatturato *), e **non superiore a 2.500 euro** per le altre imprese.

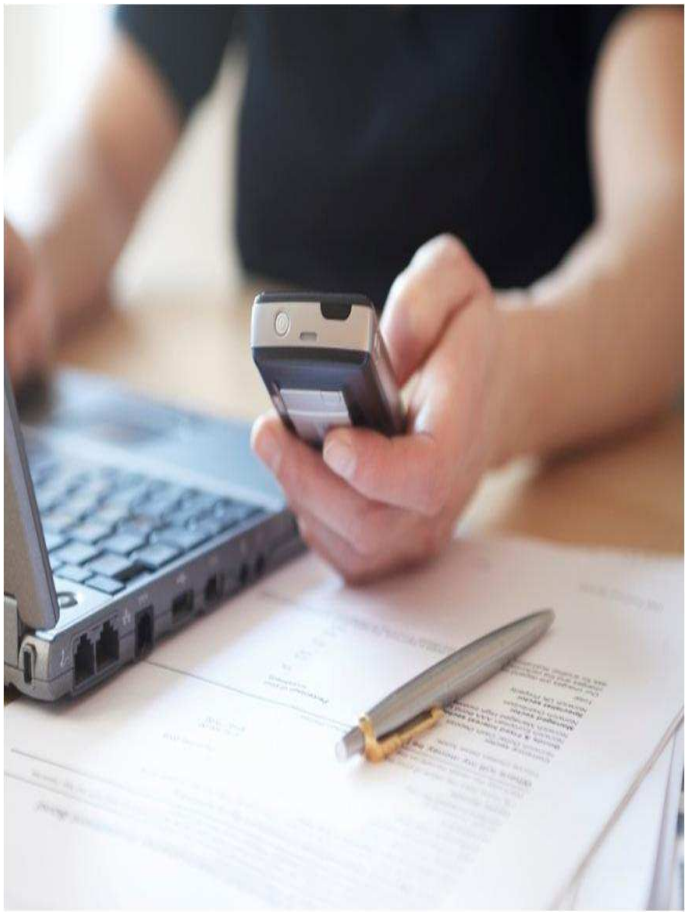

* Il parametro dal 1 gennaio 2012 (per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare dovrebbe essere divenuto pari a 100 milioni pur in assenza di provvedimento espresso stante il tenore letterale della norma di riferimento (cfr. art. 27 comma 10 dl 185/2008)

Elementi certi e precisi: i crediti di modesta entità
Genesi nuova normativa

La nuova disposizione riprende, parzialmente, un principio contenuto in una interpretazione dell'Amministrazione Finanziaria risalente al 1976

La **Risoluzione Ministeriale 9/124 del 6 agosto 1976** aveva chiarito che: "*per quanto concerne i crediti commerciali di modesto importo,* ***e che siano tali in relazione all'entità del portafoglio***, [può] *prescindersi dalla ricerca di rigorose prove formali, nella considerazione che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri*"

La A.f. identificava la modesta entità su base **soggettiva** (in relazione all'entità del portafoglio) per cui poteva essere tale alternativamente un credito da 500 u.m., 5000 u.m. o 50.000 u.m.. Le nuove disposizioni cristallizzano in modo **oggettivo** il concetto di modesta entità e lo fanno rispetto a un parametro,il fatturato, del tutto irrilevante.

Elementi certi e precisi: i crediti prescritti

Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è **prescritto**

Rispetto all'ipotesi precedente non si tratta di perdite derivanti dall'apprezzamento dell'organo amministrativo che redige il bilancio bensì di una vera e propria estinzione del diritto con la conseguenza che il passaggio a perdita, ove questo non sia già stato effettuato in precedenti esercizi, diventa "obbligatorio"

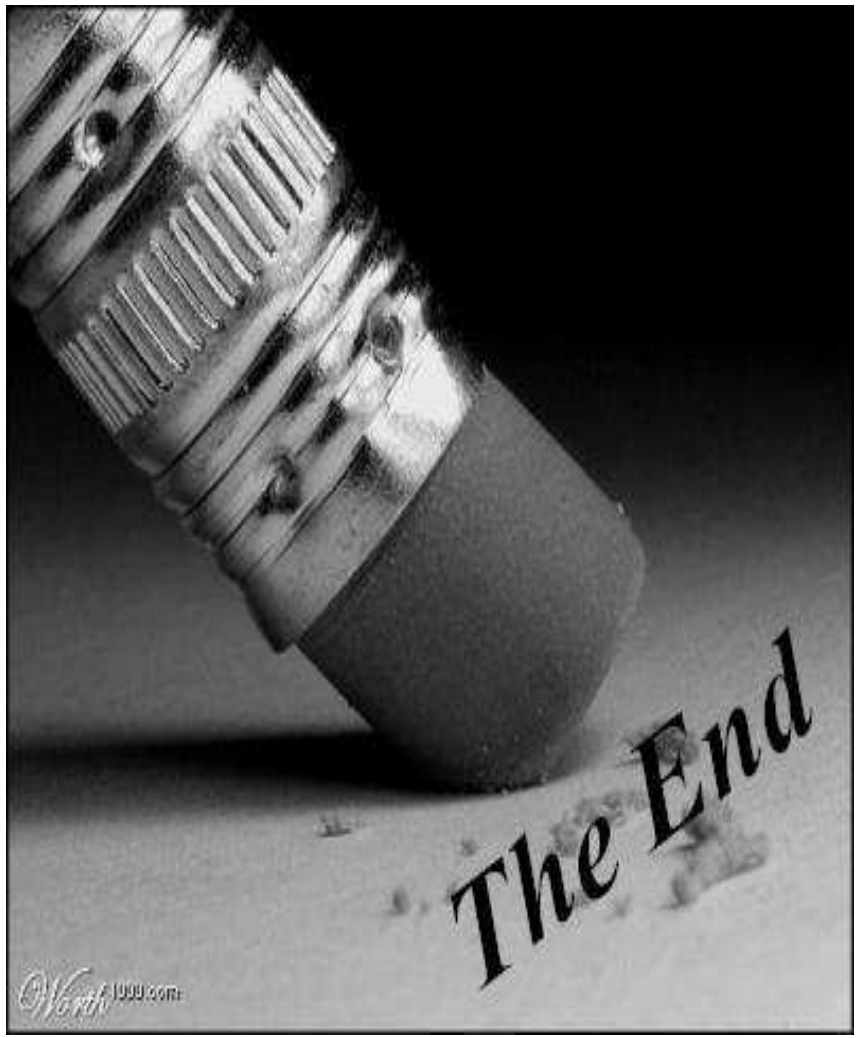

Profili di incertezza

Competenza dell'imputazione a perdita

In quale esercizio è possibile dedurre la perdita sul credito di modesto importo?

La **scadenza** del credito rappresenta l'elemento che consente la deduzione della perdita su crediti; la perdita per essere dedotta deve manifestarsi nel conto economico di **competenza civilistica**. Trattandosi di oneri derivanti da valutazione, la perdita sarà dunque tale solo nel momento in cui l'organo amministrativo ne accerterà la sussistenza sulla base del proprio prudente apprezzamento

In quale esercizio è possibile dedurre la perdita sul credito prescritto?

La prescrizione del credito rappresenta l'elemento che consente la deduzione della perdita su crediti; la perdita acquisisce il requisito della **definitività ed irreversibilità** tanto da non lasciare margini all'organo amministrativo che, qualora il credito sia ancora presente in bilancio, dovrà rilevare la perdita nel conto economico dell'esercizio

Competenza dell'imputazione a perdita su crediti di modesta entità: la possibile (ed errata) obiezione

In quale esercizio è possibile dedurre l'eventuale perdita accertata sul credito?

1) **Sent. Cassazione 16330 del 3 agosto 2005** → "le perdite per crediti irrecuperabili debbono essere computate nell'anno in cui tale irrecuperabilità si è resa palese e non è consentito imputarle all'anno successivo"
2) **Sent. Cassazione 22135 del 29 ottobre 2010** → "il periodo d'imposta di competenza per operare la deduzione coincide con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto"
3) **Sent. Cassazione 9218 del 21 aprile 2011 → "**Le perdite su crediti devono essere integralmente dedotte nell'esercizio di competenza, intendendosi per tale quello in cui si manifestano per la prima volta gli "elementi certi e precisi" dell'irrecuperabilità del credito. Una diversa conclusione rimetterebbe all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo d'imposta in cui gli sarebbe più conveniente operare la deduzione, "snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d'impresa"
4) **Sent. Cassazione 8822 del 01 giugno 2012 → "**la perdita deve essere dedotta per intero nell'esercizio in cui è stata emesso il decreto di ammissione alla procedura"

Competenza dell'imputazione a perdita su crediti di modesta entità

La tesi avanzata dalla SC collide innanzitutto con un principio cardine del reddito d'impresa: la determinazione del reddito deriva dal risultato del conto economico salvo le variazioni previste in modo specifico dalla normativa tributaria di riferimento (i.e., Tuir).

Trattandosi di perdite da "valutazione" non può imporsi l'imputazione a conto economico che rimane comunque elemento imprescindibile per la deducibilità

A conferma di tale principio, si ricorda, tra l'altro, che l' **art. 25 del dpR n. 42/1988**, nel dettare la disciplina transitoria delle perdite su crediti relativi a procedure concorsuali, stabilì, coerentemente con il suddetto principio, che, per i crediti relativi a procedure già iniziate al 1 gennaio 1988, la perdita sarebbe stata deducibile (seppure in 5 esercizi) a decorrere dal momento in cui questa fosse stata imputata a conto dei profitti e delle perdite.

Individuazione del credito di modesta entità

Crediti distinti nei confronti dello stesso cliente

Secondo una **Interpretazione letterale** dovrebbe considerarsi la **singola posizione creditoria** che deriva dalla autonoma prestazione. In caso di **prestazioni continuative** dovrebbe farsi riferimento alle condizioni contrattuali (normalmente gli importi dovuti sono su base periodica)

Far riferimento alla complessiva posizione debitoria di ciascun cliente, che, oltre a contrastare con la lettera della norma, implicherebbe l'individuazione di un momento in riferimento al quale effettuare la verifica

Regime transitorio: crediti di modesta entità

Il credito di modesta entità è **già scaduto** alla data di entrata in vigore delle nuove regole (12 agosto) ma **non è stata imputata alcuna perdita a CE**: al momento dell'imputazione a CE della perdita, essendo già verificato l'elemento certo e preciso, la perdita sarà integralmente deducibile

Il credito di modesta entità è **già scaduto** alla data di entrata in vigore delle nuove regole e **la perdita è già stata imputata a CE** ma **non dedotta**: la perdita diventa deducibile nel periodo d'imposta in corso al 12 agosto 2012 esercizio in cui al passaggio a CE avvenuto in precedenti esercizi è possibile associare l'elemento certo e preciso (i.e., scadenza oltre sei mesi)

Diversamente ragionando sarebbe necessario operare un "cut off" delle posizioni creditorie alla data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, che, tuttavia, non trova alcuna copertura normativa.
A favore della possibilità di regolare le "posizioni pregresse" secondo le nuove disposizioni l'art. 25 del d.p.r. n. 42/1988 che si limitava a stabilire, per una situazione analoga, una deducibilità diluita in cinque esercizi mantenendo fermi i suddetti principi

Regime transitorio: crediti prescritti

E’ possibile recuperare la deducibilità fiscale dei crediti che si vanno a prescrivere a partire dal 2012, anche se già imputati a perdita nei precedenti esercizi senza riconoscimento fiscale?

Economicità del comportamento imprenditoriale

Con riferimento **ai crediti** (a prescindere dalla loro entità) per i quali è stata **prescritta la possibilità di riscossione**, in conformità al contenuto letterale della norma, gli elementi certi e precisi sussistono sempre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto, a prescindere dall'entità del credito.

Ipotizzare un sindacato di economicità in relazione alla nuova condizione prevista in seno al comma 5 dell'art. 101 del Tuir equivarrebbe a rendere del tutto superflua la disposizione posto che la contestuale presenza di prescrizione ed economicità dell'inerzia del creditore avrebbe dovuto, anche in passato garantire la deducibilità della perdita.

In passato l'A.f. ha sempre richiesto di esperire TUTTE le procedure di riscossione del credito (ris. n. 16/2009); poiché la prescrizione deriva da una inerzia del creditore, in passato si sono posti sempre dubbi circa la deducibilità della perdita sul credito prescritto (salvo casi specifici)

Elementi certi e precisi: nuove ipotesi ex lege Soggetti IAS e cessione crediti pro soluto

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai **principi contabili internazionali** gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in **caso di cancellazione dei crediti dal bilancio** operata in dipendenza di eventi **estintivi**

Cosa deve intendersi per evento

ESTINTIVO
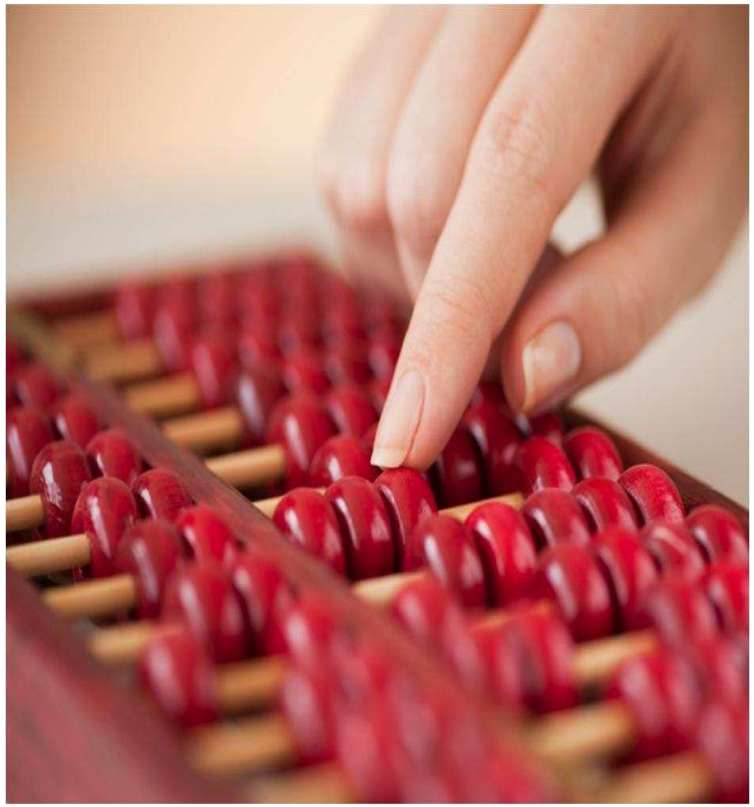
?